Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 48/16
(Proc. P.A. 57/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

a scioglimento della riserva assunta il 19 di ottobre 2016, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Daniele Piva – Presidente f.f.

Avv. Giuseppe Marino - Componente

Avv. Paolo Clarizia– Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei Sig.ri **Cristiana Ladelci** (Tessera n. 005697/G) e **Giuseppe Dipaola** (Tessera n. 010753/G),

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione depositato in data 22 settembre 2016, con allegata produzione documentale, il Sig.ri Cristiana Ladelci e Giuseppe Dipaola (in prosieguo, per brevità, anche i "Deferiti") erano deferiti dalla Procura Federale per rispondere della violazione di cui all'art 1, del Regolamento di Giustizia della FISE (in prosieguo, per brevità, anche "Reg. Giust."), per aver posto in essere, in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti, un'operazione societaria "*al fine di distrarre i beni utilmente aggredibili della società e continuare così l'attività sportiva e federale sotto diverso nome*";
- visto l'art. 48, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 21.10.2016 (successivamente anticipata al 19.10.2016), disponendone la comunicazione ai Deferiti e alla Procura Federale;
- con memoria del 12.10.2016, i Deferiti si costituivano in giudizio con l'avv. Maria Saracino, depositando una memoria difensiva con allegata ampia documentazione;
- all'udienza del 19.10.2016, dopo ampia discussione tra le parti, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Antonio Senatore, concludeva chiedendo per entrambi i Deferiti

l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale e sociale per un anno e dell'ammenda di euro 2.000,00, mentre l'avv. Fabrizio Trotta, intervenuto in sostituzione dell'avv. Maria Saracino, insisteva per l'assoluzione e, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione del richiamo scritto.

RILEVATO CHE

- la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di incolpazione – secondo cui i Deferiti avrebbero posto in essere una complessa operazione societaria al solo fine di distrarre beni della società utilmente aggredibili in danno a una tesserata creditrice – appare confermata dalla documentazione in atti;
- in particolare, la Procura Federale rileva innanzitutto che la Roma Horses Club s.r.l. ha adottato una condotta processuale inerte, nel giudizio instaurato nell'interesse della minore Francesca Davidde per ottenere il risarcimento dei danni patiti e *patiendi* dalla junior in seguito a una caduta da cavallo avvenuta nel centro di equitazione gestito dalla predetta società;
- la Roma Horses Club s.r.l. ha continuato a omettere qualsiasi attività giudiziale e stragiudiziale anche successivamente alla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. XIII, del 29.10.2015, con la quale era accertata la responsabilità civile della Società convenuta;
- tale condotta processuale, per quanto evidentemente la contumacia sia consentita dall'ordinamento, nel caso di specie appare finalizzata esclusivamente a porre in essere la complessa operazione volta a distrarre i beni della società e, in particolare, a dimostrare che i soci non erano a conoscenza delle richieste risarcitorie al momento della liquidazione della società e della cessione del ramo di azienda;
- tant'è vero che i soci della Roma Horses Club s.r.l. nel tempo intercorso tra la notifica dell'atto di citazione e la prima udienza hanno posto in liquidazione la prefata società e hanno ceduto il proprio patrimonio, con atto di compravendita del 12.3.2014 al Club Ippico Tor Carbone, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata avente la medesima sede legale della società posta in liquidazione e "*pressoché la medesima compagine*

sociale (come attestato dalla visura acquisita dalla C.C.I.A.A. di Roma, nell'elenco dei soci del Club ippico Tor Carbone figurano il Sig. Dipaola, la Sig.ra Cristina Ladelci e il Sig. Stefano Piciucchi)".

TENUTO CONTO CHE

- secondo la prevalente e più avveduta giurisprudenza di merito "*la cessione di un'azienda ad una società di nuova costituzione avente una compagine sociale quasi identica alla società cedente con la contestuale messa in liquidazione di quest'ultima e la prosecuzione della medesima attività da parte della cessionaria, nel corso di un giudizio che ha visto la cedente condannata al pagamento di una somma di denaro in favore di un proprio creditore, integra un caso di abuso del diritto, apparendo oggettivamente e sostanzialmente un'operazione volta a rendere concretamente inesigibile il credito eludendone le ragioni*" (*ex multis*, Trib. Reggio Emilia, II, 07-07-2015);
- nel caso di specie appare dimostrato che: *i*) la Roma Horses Club s.r.l. è stata posta in liquidazione in seguito alla notifica dell'atto di citazione o, comunque, quando la società era già a conoscenza dell'intenzione della sig.ra Francesca Davidde di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla predetta caduta da cavallo; *ii*) gli *asset* principali della società posta in liquidazione sono stati ceduti dopo la notifica del predetto atto di citazione al Club Ippico Tor Carbone che ha la medesima sede legale della società posta in liquidazione e pressoché la medesima compagine sociale; *iii*) la nuova società in sostanziale continuità con la Roma Horses Club prosegue l'attività di gestione del medesimo maneggio;
- in tale prospettiva, la condotta posta in essere dai Deferiti integra un evidente abuso del diritto, apparendo inequivocabile che l'operazione è sostanzialmente volta a rendere concretamente inesigibile il credito, in evidente violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, Reg. Giust. "*costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal*

Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali. Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati";

- a seconda della gravità dell'illecito commesso, le sanzioni disciplinari applicabili ex art. 6 Reg. Giust. sono: *a)* il richiamo scritto; *b)* la censura; *c)* l'ammenda fino a euro 10.000,00; *d)*la sospensione dell'attività agonistica fino a 5 (cinque) anni dell'incolpato e/o del cavallo; *e)* la sospensione o la revoca definitiva di una affiliazione o aggregazione o di una carica o di un incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara; *f)* la sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento federale; *g)* la radiazione;

- la sanzione è aggravata, ex art. 8 Reg. Giust., non oltre il triplo del massimo previsto, quando dai fatti accertati emerga che l'illecito è stato commesso per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l'impunità di un altro illecito;

- la condotta posta in essere dai deferiti è particolarmente grave e non può essere in alcun modo tollerata, in quanto posta in essere dai soci di una società affiliata alla FISE nell'ambito dell'attività di insegnamento o, comunque, di educazione alla pratica equestre di una minore;

- tale circostanza costituisce un'evidente aggravante in quanto la condotta degli incolpati, volta a distrarre beni finalizzati a risarcire una giovane amazzone per i danni subiti a causa dell'omessa diligenza del circolo, lede gravemente la reputazione della Federazione e la fiducia che i tesserati e i genitori dei giovani che si avvicinano allo sport equestre nutrono in favore della FISE, degli operatori ad essa affiliate e dell'intero movimento;

- inoltre, i Deferiti (in qualità di soci sia della Roma Horses Club sia della Club Ippico Tor Carbone) hanno posto in essere le condotte contestate per mantenere la gestione del maneggio e proseguire le attività della precedente società, senza corrispondere il dovuto risarcimento alla giovane amazzone Davidde.

CONSIDERATO CHE

- non colgono nel segno le censure dei Deferiti;

- in primo luogo, la circostanza che la decisione di porre in liquidazione la Rome Horses Club sia di qualche giorno anteriore alla notifica dell'atto di citazione (al massimo il 12.12.2013), oltre ad essere del tutto indimostrata (tant'è vero che è dedotta soltanto in via ipotetica; così si legge a pag. 2 della memoria: "*la citazione è stata presumibilmente notificata*"), è del tutto inconferente dal momento che la società era già a conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla *junior* Francesca Davidde;

- parimenti inconferenti appaiono le considerazioni circa l'esistenza di accesi contrasti tra i soci, sia perché risalenti a oltre due anni prima, sia perché – in seguito all'estromissione del socio Vladimiro Di Federico a partire dal 14.12.2012 (dichiarata nell'interrogatorio effettuato dalla procura a quest'ultimo e ammessa nelle memorie dei Deferiti – pag. 4), e dell'estraneità dalla gestione della società della socia Chiara Rutelli – non più attuali;

- in ultimo, anche le considerazioni relative alla costituzione della società, alla cessione e al prezzo di trasferimento del ramo di azienda non colgono nel segno in quanto la difesa dei Deferiti non contesta che con tali operazioni i soci (pressoché identici) abbiano garantito la sostanziale prosecuzione delle attività della Rome Horses Club (e, in particolare, la gestione del maneggio) da parte del Club Ippico Tor Carbone.

P.Q.M.

II Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1.1, 6 e 8 Reg. Giust.,

APPLICA

ai sig.ri Cristiana Ladelci e Giuseppe Dipaola, in epigrafe generalizzati, **la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale e sociale per un anno e dell'ammenda di euro 2.000,00 ognuno.**

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Segretario Generale della FISE per gli adempimenti di competenza, nonché ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con l'avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 13 dicembre 2016.

Presidente f.f.:*f.to* Prof. Avv. Daniele Piva

Consigliere: *f.to* Avv. Giuseppe Marino

Consigliere relatore:*f.to* Avv. Paolo Clarizia